

ORDINANZA SINDACALE

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio del Comune di Carpi – Regolamentazione dell'accesso agli orti per anziani di cui al Regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 27 gennaio 2000.

IL SINDACO

Premesso che il Comune di Carpi in attuazione della deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 27 gennaio 2000, ha destinato dei lotti di terreno ad "orti per anziani", in particolare:

- il Centro sociale anziani Orti Tommaso Righi sito in via Nuova Ponente, 6 / via Baden-Powell, che ha una dotazione di 170 appezzamenti di terreno, di cui 150 coltivati, di circa 40 mq. l'uno;
- il Centro sociale anziani Orti Villa Glori sito in via Villa Glori, 2, che ha una dotazione di 114 appezzamenti di terreno di circa 35 mq. l'uno;

Ricordato che i due centri sociali sono affiliati all'ANCeSCAO

Richiamati:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
- il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;
- il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11;
- il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
- il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;

Considerato che nel sito del Governo dedicato all'emergenza epidemiologica Covid-19 è stato specificato che sono consentite "la coltivazione del terreno per uso agricolo e l'attività diretta alla produzione per autoconsumo ..., a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito";

Evidenziato che gli orti di cui in premessa hanno tra le altre finalità quella di favorire l'aggregazione degli anziani;

Ritenuto necessario contemperare la possibilità per gli anziani di svolgere l'attività di autoproduzione agricola, espressamente consentita dai provvedimenti governativi, e la necessità di salvaguardare la salute dei medesimi e dei loro familiari;

Valutato che la misura più idonea sia il contingentamento degli accessi e l'adozione di misure di prevenzione quali utilizzo di mascherine e guanti;

Sentito l'ufficio delegato di Carpi dell'ANCeSCAO Coordinamento provinciale di Modena;

Visto l'articolo 50, comma 5, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

- 1. di consentire fino al **3 maggio 2020 compreso** l'accesso agli orti per anziani "Tommaso Righi" e "Villa Glori", alle seguenti condizioni:
 - a) accesso di una sola persona per orto;
 - b) presenza contemporanea di un massimo di 12 (dodici) persone nell'area degli orti "Tommaso Righi" e di un massimo di 9 (nove) persone nell'area degli orti "Villa Glori";
 - c) obbligo per le persone che accedono agli orti di indossare la mascherina e i guanti e di rispettare la distanza di almeno due metri dagli altri;
 - d) permanenza in loco solo per il tempo strettamente necessario alla effettuazione delle operazioni di coltivazione;
- 2. di trasmettere copia del presente atto ai Consigli di gestione degli orti per la diffusione presso gli associati e per l'affissione all'ingresso delle aree e all'ufficio delegato di Carpi dell'ANCeSCAO Coordinamento provinciale di Modena;
- 3. di trasmettere copia della presente ordinanza a:
 - Corpo di polizia locale dell'Unione Terre d'Argine;
 - Comandi delle forze dell'ordine competenti per territorio;
 - Dirigente del Settore A3
- 4. di dare informazione alla cittadinanza della presente ordinanza mediante affissione all'albo pretorio e pubblicazione sul sito internet per tutto il periodo di validità.

RENDE NOTO

Che a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna;

In alternativa, nel termine di 120 giorni dell'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

Carpi, 22 aprile 2020

Il Sindaco Alberto Bellelli (firmato digitalmente)